

Comune di Paese, di diniego dell'istanza di "apertura accesso carraio – rinnovo", in via Sernaglia della Battaglia; della comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 del 22.06.2007 prot. n. 16400, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visto il ricorso, notificato il 3.1.2008 e depositato presso la Segreteria il 10.1.2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paese, depositato il 23.1.2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 23 gennaio 2008, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l'avv. Francescutti per i ricorrenti e Maria Dolores Bottari in sostituzione di Zanchettin per il Comune intimato;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che, affinché una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal

proprietario, ma è anche necessario che la strada sia posta al servizio di una collettività indeterminata di cittadini portatori di un interesse generale: non è, quindi, da considerare ad uso pubblico una strada che 1) è utilizzata prevalentemente dagli abitanti dei comparti edilizi che su essa prospettano; 2) è priva di marciapiedi e, pertanto, non si presenta destinata alla circolazione dei pedoni come richiede, invece, l'art. 2 del c.d.s. allorché definisce il concetto di strada; 3) è a vicolo cieco e, dunque, per essa non può valere il principio della presunzione di uso pubblico che opera solo qualora il tratto di strada colleghi due strade pubbliche (TAR Reggio Calabria, 5.5.2006 n. 712);

che, ad ogni buon conto, l'assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all'apertura di un accesso sulla strada medesima, né il Comune a rilasciare la relativa concessione amministrativa, poiché il Comune competente, titolare di una servitù di passaggio su area privata, può esercitare sulla medesima i soli poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività: con la conseguenza che, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo,, il Comune non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (Cass. civ., II, 12.7.2007 n. 15661);

che, dunque, il ricorso è infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda

sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008.

Il Presidente f.f. Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione